



Camera di Commercio
Ravenna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna



Ufficio X – Ambito territoriale di Ravenna

BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Art. 1 Finalità

La Camera di commercio di Ravenna, vista l'istituzione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 art. 1 c. 41, intende promuovere l'iscrizione delle imprese nel Registro incentivando sia l'iscrizione che l'inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro.

Il presente bando definito in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale di Ravenna, si inserisce nell'ambito delle linee strategiche promozionali 2016-2017 a favore del sistema delle imprese e delle azioni strategiche programmate dalla Camera di Commercio di Ravenna. Obiettivo dell'Ente è quello di assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza scuola lavoro avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di alternanza.

Art. 2 Beneficiari

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le imprese che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, rispondano ai seguenti requisiti:

- a) siano micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU serie L124 del 20/05/2003);
- b) siano regolarmente costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ravenna;
- c) abbiano sede legale o almeno una unità operativa, escluso magazzino o deposito, nella provincia di Ravenna secondo quanto riportato nella visura camerale aggiornata;
- d) siano iscritte nel Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro dal portale <http://scuolalavoro.registroimprese.it>;
- e) non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità, amministrazione straordinaria, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Sono altresì escluse le domande presentate da "imprese in difficoltà" così come definite dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C (GU serie C244 del 01/10/2004), oppure da imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23/05/2007;
- f) non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili.

Art. 3 Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de

minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

Art. 4 **Motivi di diniego del contributo**

Non hanno diritto al contributo:

- le imprese che risultino inattive e/o non iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ravenna alla data di presentazione della domanda;
- le imprese che alla data della presentazione della domanda non risultino iscritte al Registro Nazionale Alternanza scuola-lavoro di cui al portale [http://scuolalavoro.registroimprese.it](http://scuolalavoro.registroimprese.it;);
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive;
- le imprese che abbiano avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli soci nel caso di società di persone);
- le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
- le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- le imprese che per le stesse voci di spesa dell'investimento beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici.

Art.5 **Spese ammissibili**

Oggetto del contributo sono le spese sostenute per l'attività svolta dal tutor aziendale per la progettazione e organizzazione dei **percorsi di Alternanza scuola-lavoro (ASL)** realizzati in sede/unità locale posta nel territorio della provincia di Ravenna. Ai fini del presente bando sono ammissibili i percorsi in ASL intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado **sulla base di convenzioni tra istituto scolastico e soggetto ospitante. I percorsi dovranno essere realizzati nel periodo 1/10/2016-30/06/2017.**

Il tutor aziendale, potrà essere designato dall'impresa anche tra soggetti esterni alla stessa e dovrà essere in possesso di esperienza e di competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi

previsti dal percorso formativo e assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica. Ciascuna impresa dovrà presentare un'unica domanda di contributo a conclusione delle attività, anche se facente riferimento a più convenzioni di ASL.

Art. 6

Ammontare del contributo

Oggetto del contributo sono le attività previste dalle singole convenzioni stipulate fra impresa ed istituto scolastico per la realizzazione di progetti di ASL.

Il contributo a fondo perduto sarà pari a **600 euro per ciascuna convenzione di ASL che riguardi complessivamente da 1 a 5 studenti e pari a 800 euro per ciascuna convenzione di ASL che coinvolga complessivamente più di 6 studenti, fino ad un massimo di 3 convenzioni ammissibili.**

Nel caso di inserimento in azienda di studenti diversamente abili verrà riconosciuto un ulteriore importo una tantum di 200 euro per convenzione.

Il contributo concesso sarà erogato solo a fronte di un percorso di ASL effettivamente svolto e documentato secondo quanto previsto all'art.8.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, 2° comma del DPR 600/73 e verrà, inoltre, trattenuto l'importo corrispondente al bollo di quietanza sul mandato di pagamento, pari ad € 2,00 (Tariffa art. 13 DPR 642/1972 Disciplina dell'imposta di bollo).

Art. 7

Valutazione delle domande ed ammissione al contributo

Per il presente bando il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Area Sviluppo Economico - Camera di Commercio di Ravenna.

L'esame delle domande validamente presentate spetta al competente ufficio camerale - Sportello Nuove Imprese ed Incentivi - che vi darà corso alla chiusura del bando. Le domande incomplete, inviate al di fuori dei termini o che non dovessero riportare tutti i dati richiesti e/o prive della documentazione prescritta, saranno dichiarate inammissibili.

In fase di istruttoria, la Camera di Commercio si riserva altresì la facoltà di richiedere all'impresa di integrare la domanda trasmessa con eventuale documentazione aggiuntiva e/o ulteriori chiarimenti.

Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo PEC che l'impresa richiedente è tenuta ad indicare obbligatoriamente nel modulo di domanda.

La mancata indicazione di un indirizzo PEC nel modulo di domanda inviato sarà motivo di rigetto dell'istanza.

In caso di richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, l'impresa è tenuta a dare riscontro entro il termine perentorio di **15 giorni (incluso festivi)** dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza presentata verrà considerata inammissibile.

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, l'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con atto dirigenziale, nei limiti delle somme impegnate dalla Giunta Camerale a favore del presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

La graduatoria delle imprese ammissibili al contributo sarà redatta sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, dando priorità a quelle imprese che possiedono il rating di legalità.

Art. 8

Presentazione delle domande di contributo

Nell'ambito del presente bando, per ciascuna impresa è consentito inviare **una sola domanda di contributo**.

Termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo possono essere presentate **dalle ore 09.00 del 9/1/2017 alle ore 12.00 del 31/07/2017**.

Modalità di trasmissione delle domande

La **domanda di contributo, da redigere su apposito modulo** compilabile on line sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ravenna all'indirizzo [www.ra.camcom.gov.it contributi/contributi_cciaa_ravenna/contributi rivolti alle imprese](http://www.ra.camcom.gov.it/contributi/contributi_cciaa_ravenna/contributi_rivolti_alle_imprese), dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente ed inviata, completa di tutta la documentazione prescritta dal bando, esclusivamente:

- **tramite (PEC)** al seguente indirizzo: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it all'attenzione dell'Ufficio Nuove imprese ed Incentivi indicando nell'oggetto "Domanda di contributo bando per percorsi di Alternanza scuola lavoro"

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Alla domanda dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata:

- **a) convenzione stipulata tra l'impresa e l'istituto scolastico;**
- **b) documentazione comprovante il periodo di Alternanza** (quale ad esempio il registro presenze e quanto richiesto dall'istituto scolastico per lo svolgimento del periodo di alternanza e la valutazione dello stesso).

La Camera di Commercio di Ravenna non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni da parte dell'impresa richiedente imputabili all'errata e/o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 9

Revoca del Contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato con conseguente obbligo di restituzione alla Camera di Commercio di Ravenna delle somme eventualmente già percepite, nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 1 del bando;
- mancata o difforme realizzazione del progetto d'Alternanza scuola-lavoro;
- mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti, di cui al precedente art.6;
- verifica del cumulo di altri contributi pubblici ottenuti per le stesse spese presentate sul bando camerale;
- rinuncia volontaria all'agevolazione da parte del beneficiario.

Art. 10

Controlli

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione al fine di accertare l'effettiva e conforme realizzazione dei progetti d'impresa presentati e cofinanziati tramite contributo. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci in ordine alla realizzazione del progetto d'impresa oggetto di contributo, l'impresa beneficiaria decadrebbe immediatamente dalla agevolazione ottenuta, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti.

Art. 11

Norme per la tutela della *privacy*

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche

dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Ravenna, nei confronti della quale è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (T.U. sulla privacy).

Per informazioni:

CAMERA DI COMMERCIO RAVENNA

Ufficio Sportello genesi incentivi alle imprese

viale Farini 14 48121 Ravenna

Telefono 0544 481487- 479

E-mail: sportellogenesi@ra.camcom.it

PEC: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi
(documento firmato digitalmente)